

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE
DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA E PER L'ESERCIZIO
DELL'AZIONE DISCIPLINARE

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi

nella seduta del 20 giugno 2018 con delibera n. ...)

- vista la legge 24 maggio 1967, n. 396 (*“Ordinamento della professione di biologo”*), come modificata dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 (*“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*);

- visto l'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 3 del 2018 (*“Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie”*), che sostituisce i capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (*“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*), ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 (*“Ratifica ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente”*);

- visto il decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018 (*“Ordinamento della professione di biologo”*), pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale - n. 129 del 6 giugno 2018, e, in particolare, l'articolo 4, ai sensi del quale *“1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei biologi resta in carica fino alla prima costituzione degli organi degli Ordini dei biologi di cui all'articolo 1, con le competenze di cui era già titolare alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018. 2. Al fine di consentire il regolare esercizio delle funzioni disciplinari, il Consiglio dell'Ordine, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, adotta apposito regolamento per il funzionamento e la composizione del Consiglio di disciplina che conserva le competenze di cui era già titolare alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, nelle more della prima costituzione degli organi degli Ordini dei biologi di cui all'articolo 1”*;

- visto il Regolamento dei criteri per la formazione dell'elenco e per la designazione dei nominativi dei possibili componenti del Consiglio di disciplina e per l'istituzione del Consiglio e la regolamentazione del procedimento disciplinare approvato con delibera del 22 novembre 2012;

- visti il Regolamento attuativo per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di disciplina dell'Ordine Nazionale dei Biologi e il Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare approvato con delibera n. 84 del 27 febbraio 2014;

il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi adotta il seguente regolamento:

SOMMARIO

ARTICOLO 1 -	OGGETTO E DEFINIZIONI	PAG.	3
ARTICOLO 2 -	CONSIGLIO DI DISCIPLINA	PAG.	3
ARTICOLO 3 -	AVVISO PUBBLICO E REQUISITI DEI CANDIDATI .	PAG.	4
ARTICOLO 4 -	PRINCÌPI DELL'AZIONE DISCIPLINARE	PAG.	5
ARTICOLO 5 -	PRESCRIZIONE	PAG.	5
ARTICOLO 6 -	SANZIONI DISCIPLINARI	PAG.	6
ARTICOLO 7 -	INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE ..	PAG.	6
ARTICOLO 8 -	RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE	PAG.	7
ARTICOLO 9 -	PROCEDIMENTO DINANZI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA	PAG.	8
ARTICOLO 10 -	IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA	PAG.	9
ARTICOLO 11 -	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	PAG.	9

ARTICOLO 1

OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 129 del 6 giugno 2018, disciplina il funzionamento e la composizione del Consiglio di disciplina e l'esercizio dell'azione disciplinare nelle more della prima costituzione degli organi degli Ordini dei biologi di cui all'articolo 1 di tale decreto ministeriale.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) Consiglio di disciplina, l'organo cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari sull'intero territorio nazionale;

b) Consiglio dell'Ordine, il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge 18 gennaio 2018, n. 3, che resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente;

c) Consiglio Nazionale, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge 18 gennaio 2018, n. 3, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale di cui al comma 1, resta in carica fino alla prima costituzione degli organi degli Ordini dei biologi di cui all'articolo 1 di tale decreto, con le competenze di cui agli articoli 22 e ss. della legge 396/1967.

ARTICOLO 2

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

1. Il Consiglio di disciplina ha sede presso il Consiglio dell'Ordine ed è composto da 9 componenti titolari e 4 supplenti.

2. I componenti del Consiglio di disciplina sono nominati dal Consiglio dell'Ordine tra biologi iscritti all'albo o all'elenco speciale, scelti all'esito di una procedura selettiva da svolgersi ai sensi dell'articolo 3. Dei nove componenti titolari almeno 6 devono essere biologi iscritti alla sezione A dell'albo o dell'elenco speciale e almeno uno deve essere un biologo iscritto alla sezione B dell'albo o dell'elenco speciale. I componenti supplenti devono essere due biologi iscritti alla sezione A dell'albo o dell'elenco speciale e due iscritti alla sezione B dell'albo o dell'elenco speciale.

3. Il Consiglio di disciplina resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine in essere alla data di entrata in vigore della legge 3/2018.

4. Le sedute del Consiglio di disciplina sono convocate e presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e verbalizzate dal Segretario. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o all'elenco speciale dei biologi. Quelle di Vicepresidente dal componente che, per anzianità di iscrizione all'albo o all'elenco speciale dei biologi, segue il Presidente.

Le funzioni di Segretario sono, invece, svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o all'elenco speciale.

5. Le sedute del Consiglio di disciplina sono valide con la presenza di almeno 5 (cinque) componenti e le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. I componenti titolari sono sostituiti da quelli supplenti in caso di impedimento permanente accertato con delibera del Consiglio dell'Ordine che, contestualmente, provvede alla surroga scegliendo il componente supplente iscritto alla medesima sezione di quello da sostituire. Nell'eventualità in cui non si possa fare luogo, per qualunque ragione, alla surroga ai sensi del periodo precedente, il Consiglio dell'Ordine dovrà indire una nuova procedura selettiva ai sensi dell'articolo 3.

ARTICOLO 3

AVVISO PUBBLICO E REQUISITI DEI CANDIDATI

1. Il Consiglio dell'Ordine individua i componenti titolari e supplenti del consiglio di disciplina attraverso una procedura selettiva, indetta con avviso da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente.

2. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i biologi in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'albo o all'elenco speciale, sezione A o B, da almeno 5 anni; nel caso di iscritto all'elenco speciale, la domanda deve essere accompagnata dall'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del d. lgs. 165/2001.

b) iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza.

3. Non possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i biologi:

a) che siano componenti del Consiglio dell'Ordine, del Consiglio Nazionale o del Collegio dei Revisori;

b) che abbiano legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con alcuno dei soggetti di cui alla lettera a);

c) che abbiano ricevuto sanzioni disciplinari definitive nei 10 anni antecedenti alla presentazione della domanda;

d) che siano stati condannati, anche con sentenze non passate in giudicato, per: 1) reati dolosi con pena della reclusione superiore a due anni, ancorchè sospesa; 2) per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

e) che abbiano già ricoperto il ruolo di componente del Consiglio di disciplina;

f) che non siano e non siano stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

4. Il Consiglio dell'Ordine, con delibera motivata, individua i componenti titolari e supplenti, tra i candidati in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, comparandone i *curricula*, e seguendo i seguenti criteri:

- a) anzianità di iscrizione all'Ordine;
- b) eventuali titoli accademici o culturali posseduti, compresa la specializzazione;
- c) svolgimento a tempo pieno della professione di biologo;
- d) appartenenza dei prescelti ai diversi settori in cui si esercita la professione di biologo.

5. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio dell'Ordine sceglie in via diretta i componenti residui tra gli iscritti all'albo o all'elenco speciale in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

ARTICOLO 4

PRINCIPI DELL'AZIONE DISCIPLINARE

1. L'azione disciplinare è avviata d'ufficio o su impulso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ogni qual volta emerga il compimento, da parte di un iscritto (persona fisica o società professionale), di fatti integranti un abuso o una mancanza nell'esercizio della professione ovvero in presenza di comportamenti non conformi alla dignità o al decoro professionale nei casi previsti dalla legge, dal codice deontologico e dai regolamenti del Consiglio dell'Ordine.
2. Il Consiglio dell'Ordine e il Consiglio Nazionale trasmettono senza indugio al Consiglio di disciplina gli atti di cui, in qualunque modo, siano venuti in possesso, inerenti ai fatti o ai comportamenti di cui al comma 1.
3. Il procedimento disciplinare deve rispettare i principi di proporzionalità delle sanzioni, tempestività, parità di trattamento, contraddittorio con l'incolpato, trasparenza degli atti, tassatività delle sanzioni e autonomia dal procedimento penale.

ARTICOLO 5

PRESCRIZIONE

1. L'illecito disciplinare si prescrive in 5 (cinque) anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, salvo il caso di occultamento doloso dell'illecito, che farà decorrere la prescrizione dalla data della scoperta dell'illecito stesso.
2. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se sono diversi gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi.
3. Se per il medesimo fatto addebitato è iniziato procedimento penale, e l'azione disciplinare fosse sospesa ai sensi dell'articolo 8, il decorso della prescrizione sarà

sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale.

ARTICOLO 6

SANZIONI DISCIPLINARI

1. All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale nei casi previsti dalla legge, dal codice deontologico e dai regolamenti del Consiglio dell'Ordine, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura;

b) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore a un anno;

c) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dalla legge, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'emissione di una misura restrittiva della libertà personale;

b) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine Nazionale dei biologi.

3. Nelle ipotesi previste dal comma 2, lettere a) e b), la sospensione è disposta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, non determina l'apertura di un procedimento disciplinare e non è soggetta a limiti di tempo. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto le somme dovute.

4. La radiazione è pronunciata di diritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, sia stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

5. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

a) nel caso di cui al precedente comma, quando ha ottenuto la riabilitazione ai sensi delle norme del Codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione.

6. Sulle istanze di cui al comma 5 si pronuncia il Consiglio dell'Ordine. Contro la delibera di rigetto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'articolo 29 della legge 396/1967.

ARTICOLO 7

INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE

1. Qualora un componente del Consiglio di disciplina si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 cod. proc. civ. o in conflitto di interessi

con il fascicolo assegnatogli, deve comunicarlo immediatamente agli altri componenti del Consiglio di disciplina e deve astenersi dal partecipare alle relative riunioni. Qualora non vi provveda spontaneamente, egli potrà essere ricusato dall'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi, si applica l'articolo 3 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il componente del Consiglio di disciplina l'aver intrattenuto, nell'ultimo biennio, rapporti di subordinazione lavorativa o societari con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con l'autore dell'esposto disciplinare.

ARTICOLO 8

RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni più gravi, per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a dieci giorni, il Consiglio di disciplina, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato all'iscritto, e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora il Consiglio di disciplina giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti dell'iscritto.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, il Consiglio di disciplina, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, il Consiglio di disciplina riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile all'iscritto in sede disciplinare comporta la radiazione, mentre ne è stata applicata una diversa.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla conoscenza della sentenza, da parte del Consiglio dell'Ordine ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura.

ARTICOLO 9

PROCEDIMENTO DINANZI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

1. Al ricevimento della segnalazione di un fatto di possibile valenza disciplinare, il Presidente del Consiglio di disciplina assegna, con massima tempestività, il procedimento a uno degli altri componenti, che ne sarà relatore, individuato ai sensi del comma 2.
2. I fascicoli disciplinari sono assegnati automaticamente ai relatori, collocati in un elenco formato in ordine alfabetico, seguendo un criterio di successione basato sulla cronologia dell'arrivo della segnalazione.
3. Sulla base dell'istruttoria svolta dal relatore, il Consiglio di disciplina, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 1, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.
4. L'incolpato può farsi assistere da un biologo e da un avvocato.
5. In caso di grave e oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, l'incolpato può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente.
6. L'incolpato ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, salvo che alla segnalazione.
7. Il Consiglio di disciplina conclude il procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
8. La comunicazione di contestazione dell'addebito all'incolpato, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, che il biologo iscritto all'albo è tenuto a possedere ai sensi dell'art. 16, comma 7, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Consiglio di disciplina può anche effettuare la comunicazione tramite consegna a mano o raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra il Consiglio di disciplina e l'incolpato tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di

fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicato dall'incolpato o dal suo procuratore.

9. Nel corso dell'istruttoria, il Consiglio di disciplina, anche tramite il relatore, può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, nè il differimento dei relativi termini.

10. L'iscritto all'albo o all'elenco speciale che, essendo a conoscenza di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dal Consiglio di disciplina ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'azione disciplinare.

ARTICOLO 10

IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

1. Le decisioni del Consiglio di disciplina possono essere impugnate dinanzi al Consiglio Nazionale nel termine e con le forme previste dagli articoli dal 22 al 28 della legge 24 maggio 1967, n. 396.

2. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale ai sensi del comma 1 possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di Roma nel termine e con le forme previste dell'articolo 29 della legge 396/1967.

ARTICOLO 11

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data pubblicazione sul sito web dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

2. A partire da tale data sono abrogati il Regolamento attuativo per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di disciplina dell'Ordine Nazionale dei Biologi e il Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare approvato con delibera n. 84 del 27 febbraio 2014.